



RIVISTA SEMESTRALE DI
SCIENZA COSTITUZIONALE E TEORIA DEL DIRITTO

diretta da
ALJS VIGNUDELLI

ANNO VI - NUMERO 11 (AGOSTO 2018 - DICEMBRE 2018)



Mucchi Editore

co) delle decisioni giudiziali, per valutare l'esercizio responsabile della discrezionalità interpretativa da parte dei giudici.

La seconda questione può essere posta per mezzo di una domanda: quale ruolo per la dottrina giuridica in questo scenario? Il proposito lodevole di Lipari consiste nello scuotere la dottrina dalle rassicuranti e consolatorie certezze a cui si è affidata, certezze destinate a condannarla alla subalternità rispetto alla giurisprudenza; tuttavia, per il modo in cui il tentativo è condotto, finisce per raggiungere l'esito opposto a quello desiderato e rende definitiva la condanna: se è bene che le cose stiano in un certo modo proprio perché stanno in un certo modo, il ruolo critico e propositivo della dottrina viene interamente offuscato dalla giurisprudenza. La dottrina, però, più che inseguire acriticamente la giurisprudenza, può proporsi apertamente e dichiaratamente pure come riflessione critica sul diritto (anche su quello fatto valere come valore), assumendosi apertamente la responsabilità di consentire o dissentire dall'operato della giurisprudenza, provando ad incidere sugli esiti e anche sulla cultura giudiziale.

Insomma, quella compiuta da Lipari è una scelta di campo che va proposta come tale, senza che possa apparire ineluttabile in ragione della presunta forza normativa dei fatti. Credo che il diritto sia una miscela di potere e ragione, invoco cautela nel farne, più o meno consapevolmente, soltanto potere (giudiziale) occultato dalla retorica dei valori.

Il libro è stimolante e merita di essere letto, è bene ribadirlo. In parecchi passaggi toglie il velo ad alcune ipocrisie ancora circolanti nella cultura giuridica italiana. Tuttavia, togliere il velo ad alcune ipocrisie non implica rendere i giudici protagonisti (incontrastati e idealizzati) della scena giuridica. Infatti, anche gli equilibri istituzionali, il bilanciamento tra poteri, gli oneri argomentativi che ne derivano a carico degli interpreti possono "valere come valore" e consentire di far valere il valore del diritto positivo, più che un diritto come valore: senza ingenuità, con lucida consapevolezza e responsabilità.

Vito Velluzzi

ANDREA LOLLO, *Sindacato di costituzionalità e norme penali di favore*, Padova, Cedam, 2017, pp. 201.

Un giovane studioso che si cimenta con un tema davvero importante (un tempo si sarebbe detto «che fa tremare le vene ai polsi») merita un encomio per la capacità dimostrata di approcciare alla questione - che un tempo, appunto, sarebbe stata appannaggio esclusivo dei Maestri di una certa età - nonché per il pieno governo sia delle questioni attinenti al diritto penale, sia per quelle relative alla giustizia costituzionale. Il lungo saggio dedicato a quel settore dell'ordinamento di sicuro meno permeabile al sindacato di costituzionalità, offre al lettore una completa ed esaustiva trattazione del tema e un ragguardevole apparato bibliografico, tanto degli studi penalistici sul tema, quanto su quelli di diritto costituzionale. Non sfuggono all'informato Autore le questioni relative alla rilevanza della questione di costituzionalità delle norme penali di favore, alla spinosa questione della riserva di legge e, infine, quelle relative agli obblighi costituzionali di incriminazione *ex art. 13, comma 4*.

Una lettura piacevole su un tema, come si diceva, non facile che fornisce un contributo ampio e prezioso alla disciplina. Una monografia di ambito penalistico molto ben costruita da un giovane costituzionalista che, opportunamente, prim'ancora che ragionare nel merito, approccia la questione dal punto di vista del metodo, dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali.

Saverio F. Regasto

STEFANO MANNONI, GUIDO STAZI, *Is competition a click away? Sfida al monopolio nell'era digitale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, pp. 112.

GIOVANNA DE MINICO, *Libertà digitali. Luci e ombre*, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 272.

I due volumi aggiungono un nuovo tassello, di grande interesse, al mosaico, ormai molto ricco, della letteratura in tema di comunicazione "internettiana".

Lo sviluppo di questo filone di studi mi pare sia la prova più chiara di quanto utopistica, e alla fine sbagliata, fosse l'idea originaria di considerare la così detta "rete delle reti" come una sorta di spazio magico nel quale la libertà di manifestazione del pensiero poteva (anzi doveva) finalmente esercitarsi al riparo da ogni forma di limitazione, da ogni indebita interferenza dei pubblici poteri. In una parola, al riparo da ogni regolamentazione. Questa visione mitica della rete, fondata sulle oggettive straordinarie possibilità comunicative multidirezionali che essa offre, ha condizionato a lungo gli studi in materia e ancora stenta ad essere del tutto accantonata. Il saggio di Mannoni (un docente universitario, ma con esperienza "sul campo" in veste di ex membro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e Stazi (membro del Comitato per le valutazioni economiche dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato) e quelli di De Minico (una studiosa che ha dedicato gran parte del suo impegno scientifico ai profili costituzionalistici di Internet) offrono una serie di documentate smentite alle tesi apologetiche sulla comunicazione in rete e ci segnalano come, in realtà, su questo piano si ripropongano alcuni dei problemi classici della comunicazione attraverso i mezzi tradizionali, con una differenza di non poco momento: le caratteristiche specifiche di questo "nuovo" mezzo rendono assai più difficile assicurare il rispetto dei fondamentali principi (costituzionali) che reggono il sistema informativo/comunicativo, complessivamente considerato.

Questa considerazione vale, innanzitutto, per il principio del pluralismo informativo, posto fin dalle sue prime sentenze al riguardo dalla Corte costituzionale a fondamento di ogni ragionamento in tema di esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, intesa tanto nella sua accezione attiva (di libertà di informare), quanto nella sua accezione passiva (di diritto ad essere informati). Un principio che riassume in sé una serie di diritti che vanno adeguatamente tutelati, al di là del mezzo comunicativo utilizzato: da quello di poter informare nel quadro di un "mercato" aperto e plurale al diritto di accedere al numero più ampio possibile di fonti di informazione, alla libertà di scelta tra fonti di informazione tra loro diversificate. All'inizio, si sarebbe potuto ritenere quasi pleonastico interrogarsi sull'esigenza di tutelare con apposite regole questo insieme di diritti: lo spazio comunicativo pressoché illimitato che la rete